



COMUNE DI BERNALDA
(PROVINCIA DI MATERA)

**DISCIPLINA COMUNALE IN MATERIA DI
PUBBLICI ESERCIZI
PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO
DI ALIMENTI E BEVANDE**

**NORME SUL PROCEDIMENTO
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Leggi nr. 287/91 e nr. 241/90 e s.m.i.

OTTOBRE 2007

Indice:

ART. 1: DEFINIZIONI	3
ART. 2: PRINCIPI E FINALITÀ	4
ART. 3: ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	4
ART. 4: DOMANDE CONCORRENTI: CRITERI DI PRIORITA'	7
ART. 5: ATTIVITÀ SOGGETTE A D.I.A.	7
ART. 6: EVENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE.....	8
ART. 7: SUBINGRESSO	9
ART. 8: TERMINE DI AFFITTANZA – NUOVA GESTIONE.....	10
ART. 9: DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI	10
ART. 10: CASI DI FALLIMENTO.....	11
ART. 11: DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONI.....	12
ART. 12: VERIFICHE.....	13
ART. 13: ATTIVITÀ PROMISCUA	13
ART. 14: PUBBLICITA' DEI PREZZI	14
ART. 15: SANZIONI.....	14
ART. 16: NORMA DI RINVIO	14
ART. 17: DISPOSIZIONE FINALE	15
ART. 18: ENTRATA IN VIGORE	15

ART. 1: DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

- per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
- per superficie di somministrazione, si intende l'area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e quelle dei locali frequentabili dai clienti e collegati direttamente all'esercizio di somministrazione, nonché le aree esterne, occupate anche stagionalmente con tavoli, sedie ed attrezzature simili (dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella dei locali destinati a cucina, laboratorio di preparazione dei cibi, servizi igienici, depositi, magazzini e simili.
- per requisiti morali, si intendono i requisiti di cui all'art. 5, comma 2°, 3° e 4° del D.Lgs. nr. 114/1998;
- per requisiti professionali, i requisiti di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 3 della Legge nr. 22248 del 4 agosto 2006, così come specificati dal punto 2 della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico nr. 3603/C del 28 settembre 2006;
- per legge, si intende la Legge nr. 287/91;
- per tipologia di esercizio, le tipologie di cui al comma 1° dell'art. 5 della Legge nr. 287/91;
- per criteri comunali i vigenti criteri fissati dal Comune di Bernalda per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione;
- per T.U.L.P.S. –il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- per regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., il regolamento per l'esecuzione approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 nr. 635 e successive modifiche ed integrazioni;
- per norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, la Legge nr. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

- per criteri di sorvegliabilità dei locali, i criteri stabiliti con Decreto Ministeriale nr. 546 del 17 dicembre 1992 e successive integrazioni e modifiche attuate con Decreto Ministeriale nr. 534 del 5 agosto 1994;
- per Servizio competente, il Servizio Comunale S.U.A.P. o, in caso di mancata istituzione, il Servizio Commercio ed Attività Produttive.

ART. 2: PRINCIPI E FINALITÀ

1. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa in materia di procedimenti amministrativi di cui alla Legge nr. 241 del 7 agosto 1990, così come successivamente modificata ed integrata e fatti salvi i regolamenti comunali di indirizzo generale approvati dal Comune, il presente regolamento, in materia di esercizi pubblici di somministrazione alimenti bevande, è finalizzato ad assicurare:

- la trasparenza dell'azione amministrativa;
- la snellezza dell'istruttoria;
- la partecipazione al procedimento amministrativo;
- la individuazione del Servizio Comunale competente ed il Responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento amministrativo;
- modalità e motivazione di rilascio del provvedimento abilitativi all'esercizio dell'attività;
- il termine di formazione del silenzio assenso;
- i casi in cui è prevista la domanda di autorizzazione ed i casi in cui è prevista la denuncia di inizio attività o la comunicazione;
- requisiti minimi e modalità per il rilascio delle autorizzazioni o prese d'atto.

ART. 3: ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. Sono soggette a preventiva autorizzazione, di cui all'art. 3 della legge nr. 287/91, le seguenti iniziative inerenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

- a. apertura di nuovo esercizio pubblico;
- b. trasferimento di sede di esercizio pubblico,
- c. variazione di tipologia e/o aggiunta di tipologia.

2. Ai sensi dell'art. 20 della Legge nr. 241/90 e s.m.i., nonché delle conseguenti disposizioni contenute nel D.P.R. nr. 300/92 e s.m.i., le istanze di autorizzazione per le attività di cui al comma 1°, sono soggette al principio del silenzio-assenso e pertanto si intendono accolte, qualora il Comune non disponga su di esse entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione al protocollo generale dell'Ente.
3. La domanda deve essere formulata mediante l'utilizzo esclusivo del Modello Allegato "A" alle presenti norme e deve contenere tutti gli elementi essenziali per consentire l'espletamento da parte del Comune dell'istruttoria.
4. La relativa istruttoria prevede la verifica, diretta od a mezzo di autocertificazione, dei requisiti essenziali per il rilascio dell'autorizzazione e precisamente:
 - possesso dei requisiti professionali;
 - possesso dei requisiti morali;
 - regolarità della posizione del denunciante agli effetti delle normative antimafia;
 - osservanza delle leggi, dei regolamenti locali in materia urbanistica, edilizia, viabilità, polizia urbana, igienico-sanitaria, della destinazione d'uso e della sorvegliabilità dei locali, nonché delle norme di prevenzione incendi ove previsto.
5. E' consentito nel medesimo locale ed a favore dello stesso soggetto giuridico, il rilascio anche di più autorizzazioni corrispondenti alle diverse tipologie di esercizio di cui al comma 1° dell'art. 5 della Legge nr. 287/91. Queste autorizzazioni possono essere trasferite separatamente in altra sede previo rilascio di specifica autorizzazione del Comune.
6. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda sospendere l'attività, è tenuto a darne comunicazione al Comune.
7. Le domande presentate in costanza di parametro di disponibilità esaurito, sono dichiarate irricevibili e pertanto respinte con l'espressa precisazione che le stesse non saranno più prese in considerazione nel

- caso in cui successivamente si verificasse una disponibilità del parametro, occorrendo a tal fine una nuova specifica domanda.
8. In caso di presentazione di domanda non regolare o non completa, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 (dieci) giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi il termine prescritto per la conclusione del procedimento e del silenzio-assenso decorrono dal ricevimento della domanda regolare.
 9. Nel caso in cui il Responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui al precedente comma 8°, i termini del procedimento decorrono comunque dal ricevimento della domanda.
 10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del Procedimento è tenuto ad accertare la compatibilità del parametro ed i vigenti criteri di insediamento dei pubblici esercizi, i requisiti morali e professionali prescritti e la conformità tecnico-urbanistica dei locali e/o spazi oggetto dell'attività. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa non è soggetto ad altri accertamenti di indole alcuna.
 11. L'inizio dell'attività è subordinato alla presenza :
 - del certificato di agibilità tecnico-urbanistico dei locali e spazi attrezzati;
 - della presentazione della D.I.A. differita di cui all'art 6 del Reg. CE nr. 852/2004 e le linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 1119 dell'8 agosto 2007;
 - dell'accertamento dei requisiti di sorvegliabilità dei locali.
 12. Le sole autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate anche per locali privi della prescritta destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatto salvi la presentazione della D.I.A. di cui all'art 6 del Reg. CE nr. 852/2004.
 13. Il competente Servizio comunale, ai sensi dell'art. 8 comma 1°, della Legge 12 agosto 1993 n. 310, dà comunicazione alla Questura di Matera entro 20 giorni dalla data di rilascio delle autorizzazioni permanenti e stagionali.

ART. 4: DOMANDE CONCORRENTI: CRITERI DI PRIORITA'

1. Saranno considerate concorrenti le domande relative allo stessa tipologia di pubblico esercizio, regolarmente inoltrate al Comune nel corso dello stesso mese di calendario, purché complete o completate nello stesso periodo, di ogni elemento previsto dalle disposizioni vigenti.
2. L'esame delle domande concorrenti avviene nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - disposizione di utilizzo di spazi adibiti a parcheggio pertinenziale per gli automezzi, adeguato alla zona di insediamento;
 - tipologie innovative d'esercizio;
 - maggiore ampiezza della superficie d'esercizio;
 - ubicazione in edifici di importanza storica e architettonica.
3. In caso di concorrenza di domande, i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo pari a 15 giorni, durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria.

ART. 5: ATTIVITÀ SOGGETTE A D.I.A.

1. Ai sensi dell'art. 19 della Legge nr. 241/90 e s.m.i., sono attivabili su semplice denuncia di inizio di attività (D.I.A.) al Comune le seguenti iniziative:
 - a. ampliamento e riduzione della superficie di somministrazione;
 - b. subingresso per atto tra vivi o a causa di morte;
 - c. esercizio dell'attività di somministrazione a carattere temporaneo di cui all'art. 10 dei vigenti criteri comunali per l'insediamento dei pubblici esercizi;
 - d. attività di somministrazione di alimenti e bevande in tutti i casi disciplinati dall'art. 12 dei vigenti criteri comunali di insediamento dei pubblici esercizi;
2. Per effetto delle disposizioni sull'avvio dell'attività mediante denuncia di inizio d'attività, il Comune entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della denuncia, verifica la conformità dell'attività alle prescrizioni di legge, dei regolamenti e delle presenti norme e può ove ne ricorrono le

motivazioni, con atto motivato, entro il termine suddetto disporre il divieto di prosecuzione di attività.

3. Prima di procedere all'adozione del provvedimento di divieto suddetto, il Comune ha facoltà di stabilire un termine congruo per consentire all'interessato di regolarizzare l'attività.
4. La denuncia di inizio attività di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1°, deve essere presentata esclusivamente tramite Modello Allegato "B" alle presenti norme e contenere l'attestazione di tutti i requisiti previsti, onde consentire la verifica istruttoria del caso. Qualora si ravvisi incompletezza od irregolarità nella denuncia, il Comune può richiedere il suo perfezionamento fissando un nuovo termine decorrente dalla data dell'avvenuta regolarizzazione.
5. La denuncia di inizio di attività per subingresso, lettera b) del precedente comma 1°, è immediatamente esecutiva, senza il decorso del termine di giorni sessanta.
6. La verifica istruttoria da parte del Comune, diretta od a mezzo di autocertificazione, dei requisiti essenziali per lo svolgimento dell'attività è relativa a:
 - possesso dei requisiti professionali, ove previsti per legge;
 - possesso dei requisiti morali;
 - regolarità della posizione del denunciante agli effetti delle normative antimafia;
 - osservanza delle leggi, dei regolamenti locali in materia urbanistica, edilizia, viabilità, polizia urbana, igienico-sanitaria, della destinazione d'uso e della sorvegliabilità dei locali, nonché delle norme di prevenzione incendi ove previsto.
7. Il Comune, accertata la regolarità della denuncia, provvede a comunicare all'interessato la relativa presa d'atto.

ART. 6: EVENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE

1. Le modifiche e le variazioni inerenti:
 - a. cessazione dell'attività;

- b. variazione del delegato tecnico alla somministrazione, in caso di titolo abilitativo rilasciato a società;
- c. modifiche societarie;
- d. variazione del legale rappresentante, in caso di titolo abilitativo rilasciato a società;
- e. variazione della sede legale;

sono soggetti alla sola comunicazione al Comune utilizzando esclusivamente il Modello Allegato "C" alle presenti norme.

2. La comunicazione di cessazione dell'attività, di cui alle precedente lettera a), deve essere trasmessa preventivamente al Comune. Non possono essere presentate comunicazioni retroattive.
3. La variazione di cui alle precedente lettera b) deve essere comunicata preventivamente al Comune, prima dell'effettivo esercizio dell'attività.
4. Le comunicazioni di cui alle lettere c), d) ed e) devono essere comunicate entro trenta giorni dalla data ufficiale dell'efficacia dell'evento.

ART. 7: SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà di un esercizio è sottoposto a denuncia di inizio di attività secondo le modalità indicate al precedente art. 5 e comporta il trasferimento dei diritti inerenti l'attività in capo al subentrante, previa dimostrazione dell'effettiva transazione del titolo e del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Il subentrante, sia per atto tra vivi che a causa di morte, in possesso dei requisiti professionali e morali, può iniziare l'attività previa presentazione di denuncia di inizio di attività, per la quale ha tempo 1 (uno) anno dall'acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto a proseguire l'attività del *dante causa*.
3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti professionali, al momento dell'acquisizione del titolo, ha tempo 1 (uno) anno per acquisirli, ma nelle more non può svolgere l'attività.
4. In deroga a quanto disposto al precedente comma, il subentrante *mortis causa* può proseguire l'attività del *de cuius* per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi anche in mancanza dei prescritti requisiti professionali.

Entro tale periodo deve acquisire i predetti requisiti professionali, pena la decadenza dal diritto a continuare l'attività del *dante causa*.

5. Nell'ipotesi di subingresso *mortis causa*, qualora vi sia pluralità di eredi, la denuncia di inizio attività può essere effettuata da un solo erede per conto anche degli altri, a condizione che questi sia stato espressamente nominato come rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi o sia stata costituita una società.
6. Gli eredi legittimati al subingresso hanno facoltà di cedere direttamente a terzi l'esercizio entro il termine di 1 (uno) anno dalla data di acquisizione del titolo; in questo caso al soggetto acquirente si applicano le disposizioni per il subingresso per atto tra vivi.
7. Nel caso di subingresso per atto fra vivi, il *dante causa* è tenuto a presentare comunicazione di cessazione dell'attività nei modi e termini di cui al precedente art. 6.

ART. 8: TERMINE DI AFFITTANZA – NUOVA GESTIONE

1. Nei casi di termine del rapporto di affittanza:
 - il titolare dell'impresa commerciale *dante causa* è tenuto a presentare la Denuncia di inizio d'attività con le stesse modalità previste per il subingresso per atto fra vivi.
 - il titolare dell'impresa *avente causa* è tenuto a presentare comunicazione di cessazione dell'attività.
2. Il titolare dell'impresa commerciale *dante causa*, in caso di termine del rapporto di affittanza, non è tenuto a presentare la denuncia di inizio d'attività solo nei casi di stipula di atto di nuova affittanza con altro soggetto o di cessione definitiva dell'attività.

ART. 9: DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno validità quinquennale, e segnatamente fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio.

2. Al termine del periodo di validità il titolare che intende rinnovare il titolo abilitativo per un periodo di ulteriori anni 5 (cinque), è tenuto a presentare dichiarazione di prosecuzione dell'attività.
3. Qualora il Comune verifichi, di sua iniziativa o su richiesta, la sussistenza di elementi ostativi al rinnovo, provvede con atto motivato a non rinnovare l'autorizzazione; in tale contesto ha facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di stabilire un termine congruo da assegnare al titolare al fine di consentirgli la rimozione degli elementi ostativi e consentirne il rinnovo.
4. Nel caso non sia effettuata dal titolare la relativa dichiarazione di prosecuzione dell'attività per il rinnovo del periodo di validità del titolo abilitativi, entro il termine di scadenza del titolo attivo, il Comune procede, previa diffida, alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione amministrativa e ne ordina la contestuale cessazione dell'attività.

ART. 10: CASI DI FALLIMENTO

1. Fatto salvo il pieno rispetto e rinvio alla normativa che dispone in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni, nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore provvede al deposito dell'autorizzazione presso il Servizio Comunale competente entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza.
2. Il mancato deposito, senza motivata causa ostativa, entro tale termine comporta la decadenza dell'autorizzazione.
3. Il Servizio Comunale rilascia idoneo documento di attestato dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione degli organi giudiziari dei provvedimenti conseguenti il fallimento.
4. Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il Curatore deve produrre al Servizio Comunale il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.
5. Al termine della gestione provvisoria ovvero in caso di sua sospensione, il Curatore stesso deve darne comunicazione al Servizio comunale competente e provvedere al deposito di cui al primo comma del presente articolo.

6. Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applicano le disposizioni che darebbero luogo alla revoca/decadenza, fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.
7. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibile, anche per i casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

ART. 11: DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione amministrativa è dichiarata decaduta quando:
 - a. l'esercizio dell'attività viene sospeso per oltre 1 (uno) anno, salvo casi di forza maggiore debitamente comprovati dall'interessato ed autorizzati dal Comune;
 - b. mancato rinnovo del titolo abilitativi, così come previsto dal precedente art. 9.
2. L'autorizzazione amministrativa è revocata nei casi in cui:
 - a. l'esercizio non viene attivato entro 6 (sei) mesi dal data di rilascio;
 - b. perdita dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2°, 3° e 4° del D. Lgs. nr. 114/1998;
 - c. violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza, su motivata richiesta dell'autorità prefettizia. L'atto di revoca presuppone la preliminare sospensione dell'autorizzazione;
 - d. recidività nella violazione delle disposizioni in materia di orari di cui all'art. 8 della Legge nr. 287/91;
 - e. abuso da parte del titolare, previo preliminare atto di sospensione;
 - f. qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti con Decreto Ministeriale.
2. L'autorizzazione amministrativa è sospesa nei casi di prima infrazione nelle fattispecie di cui alle lettera c), ed e) e nei casi di seconda infrazione nella fattispecie di cui alla lettera d) del precedente comma 2°.
3. Nei casi di particolare gravità delle infrazioni, di cui ai comma 1° e 2° dell'art. 10 della Legge nr. 287/91, così come alla seconda e successive applicazioni delle sanzioni amministrative, si procede alla sospensione dell'attività fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni.

4. E' prevista, altresì, la sospensione dell'autorizzazione applicata dall'autorità di pubblica sicurezza, o per carenza dei requisiti igienico-sanitari.
5. In caso di attività non soggetta ad autorizzazione, l'eventuale provvedimento di divieto d'esercizio o sospensione dell'attività è adottato con le modalità previste per legge.

ART. 12: VERIFICHE

1. Le verifiche sulle autocertificazioni rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. nr. 445/2000 o, comunque, sui dati essenziali riscontrabili nelle domande, denunce di inizio d'attività e comunicazioni, sono eseguite su tutte le notizie che riguardano i requisiti morali necessari all'esercizio dell'attività, nonché quelle che riguardano i requisiti strutturali dei locali ed edifici.
2. I requisiti professionali possono essere verificati a campione.
3. I requisiti igienico-sanitari saranno verificati dal competente Servizio dell'A.U.S.L. in sede controllo delle dichiarazioni di cui alla D.I.A. in materia igienico-sanitaria di cui all'art. 6 del Reg. CE nr. 852/2004.

ART. 13: ATTIVITÀ PROMISCUA

1. Compatibilmente con la normativa di settore economico-commerciale, nonché igienico-sanitaria, tecnico-urbanistica, ambientale, ordine e sicurezza pubblica, per un medesimo locale è consentito il rilascio di più autorizzazioni corrispondenti ad attività economiche diverse dal pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, limitatamente ad una superficie non superiore a mq. 30,00 e comunque non superiore al 30% della superficie globale adibita ad attività di somministrazione.
2. Quando non espressamente vietato da norma vigente, gli esercizi diversi dalla somministrazione possono essere trasferiti separatamente.
3. Chiunque intende avviare l'attività di un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne preventiva licenza alla Questura, così come espressamente prescritto dall'art. 7 del D.L. nr. 144 del 27 luglio 2005 convertito con modificazioni nella Legge nr. 155 del 31 luglio 2005.

ART. 14: PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine o in altro luogo visibile al pubblico, devono essere rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al D.Lgs. nr. 114/98 e del D.Lgs nr. 84/2000.
2. I prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione di quanto disposto al precedente comma 1°.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a. per quanto riguarda le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella dei prezzi;
 - b. per quanto riguarda gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla precedente lettera a), cui si aggiunge, per l'attività di ristorazione, l'obbligo del menu contenente l'indicazione dei prezzi.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.
5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività di somministrazione effettuate in circoli private di cui al D.P.R. nr. 235/2001.

ART. 15: SANZIONI

1. Ogni violazione al presente regolamento non diversamente sanzionata da norma di legge, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) ad € 500,00 (cinquecento) secondo i principi e le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 nr. 689 e s.m.i.

ART. 16: NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto attiene la materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi non espressamente richiamati e disciplinati con il presente regolamento, si fa espresso rinvio a quanto disposto della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e s.m.i..

ART. 17: DISPOSIZIONE FINALE

1. Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono abrogate tutte le disposizioni di altri regolamenti e/o provvedimenti comunali incompatibili con gli stessi.

ART. 18: ENTRATA IN VIGORE

1. Le presenti norme, composti da nr. 18 articoli, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed entrano in vigore decorso il periodo di pubblicazione.